

(N. 1462)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(MARAZZA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEGNI)

• col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(TOGNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1950

---

Provvedimenti per il credito alla cooperazione.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Nelle discussioni parlamentari sul bilancio di previsione per l'esercizio 1950-1951 è stato unanimemente riconosciuto, dagli oratori di ogni parte intervenuti nei dibattiti, la necessità che il movimento cooperativo, per poter assolvere le sue alte finalità sociali, sia affiancato da un'assistenza creditizia assai più larga di quella di cui dispone attualmente.

Basta invero pensare alla vastità di questo movimento che attualmente conta nel nostro Paese 25.000 unità circa, abbraccianti cinque milioni di soci, alla peculiarità dell'opera da esso svolta, che si estrinseca specialmente nell'esecuzione di importanti lavori pubblici che tengono occupate larghe masse operaie, nella lavorazione di terre incolte e in un'assidua opera calmieratrice nel campo dei consumi, per persuadersi della opportunità che gli sforzi del movimento stesso vengano integrati con mezzi finanziari più vasti di quelli su cui attualmente può contare.

L'unico istituto specializzato per il credito alla cooperazione è la « Sezione speciale di credito per la cooperazione » creata presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421.

Come è noto questa Sezione si giova di un fondo di dotazione di 500 milioni apportati per 300 dallo Stato e 200 dalla Banca nazionale del lavoro e dall'Istituto centrale delle casse di risparmio; lo Stato garantisce per un ammontare globale di due miliardi il 70 per cento della eventuale perdita accordata per ciascuno dei finanziamenti concessi dalla Sezione.

La Sezione ha cominciato il suo funzionamento nel marzo 1948 e a tutto il 23

giugno 1950 aveva concesso prestiti per lire 5.131.085.000.

Ora si è lieti di affermare che il funzionamento della Sezione è stato quanto mai regolare; nello svolgimento delle operazioni non si sono dovute lamentare perdite, talchè la garanzia dello Stato è riuscita inoperante e il movimento cooperativo italiano ha saputo dare in questo campo una prova significativa della sua maturità.

È ovvio però considerare che lo sforzo compiuto sin qui dalla Sezione, la quale ha concesso prestiti per dieci volte il suo fondo di dotazione, non può ulteriormente essere aumentato e che essa — la quale non dispone di altri fondi oltre il risconto — sarebbe costretta a segnare il passo proprio in questi momenti in cui la cooperazione, per i provvedimenti relativi alla riforma agraria, ai lavori pubblici, alla intensificazione delle costruzioni edilizie, è chiamata a svolgere, specialmente nel Mezzogiorno, la sua più intensa attività.

Si è ritenuto perciò indispensabile provvedere a una efficace integrazione degli attuali mezzi della Sezione con l'aumento, a carico dello Stato, di due miliardi dell'attuale fondo di dotazione, aumento da impiegarsi esclusivamente in operazioni e finalità produttive con cooperative e loro consorzi legalmente costituiti. Alla spesa relativa si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate previste nell'ottava nota di variazione del bilancio dello Stato per l'esercizio 1949-50.

Date le alte finalità sociali che si propone la presente legge, la quale tende fra l'altro a dare pratica attuazione a quell'aiuto dello Stato che l'articolo 45 della Costituzione consacra a favore del sano movimento cooperativo, non si dubita del suo favorevole accoglimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il fondo di dotazione della Sezione speciale di credito per la cooperazione, costituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, presso la Banca nazionale del lavoro, è aumentato di due miliardi di lire, che vengono apportati dal Tesoro dello Stato.

Art. 2.

Alla spesa si farà fronte con un'aliquota delle maggiori entrate previste nell'ottavo provvedimento legislativo di variazione al bilancio dello Stato per l'esercizio 1949-50.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio dipendenti dall'attuazione della presente legge.